



27 maggio 2020

---

# Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza concernente le agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al COVID-19

---

Riferimento/Numero d'incarto: BAFU-D-E63B3401/235

## Sommario

1	Introduzione .....	2
2	Punti essenziali del progetto .....	4
3	Rapporto con il diritto internazionale .....	6
4	Spiegazioni relative alle singole disposizioni .....	6
5	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società .....	8

## **1 Introduzione**

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha classificato la situazione in Svizzera come «situazione straordinaria» di cui all'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101). In base a questa disposizione di legge, il Consiglio federale può, se la situazione straordinaria lo richiede, ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso. Si tratta dei cosiddetti provvedimenti primari.

Il presente progetto contempla invece provvedimenti volti a mitigare questi provvedimenti primari nel diritto ambientale. I provvedimenti secondari illustrati di seguito si basano sulla legislazione ambientale esistente. A seguito delle ripercussioni provocate dall'emergenza COVID-19, nei seguenti settori devono essere decretate il più rapidamente possibile agevolazioni nel diritto ambientale:

### **Proroga del termine per la presentazione del conteggio finale per l'esenzione dal pagamento della tassa sulle acque di scarico**

L'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) obbliga determinate stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico ad attuare misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce. Per finanziare queste misure, presso tutte le stazioni centrali di depurazione viene riscossa annualmente una tassa. Una stazione di depurazione viene esentata dalla tassa se adotta le misure necessarie e presenta, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati (art. 60b cpv. 2 LPAc).

A causa della pandemia di COVID-19, alcune stazioni di depurazione non saranno in grado di rispettare detto termine per il 2020. Di conseguenza, queste stazioni di depurazione dovrebbero pagare la tassa sulle acque di scarico pur avendo attuato le misure, con costi aggiuntivi non necessari pari complessivamente a circa 400 000 franchi.

### **Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e tassa d'incentivazione sui composti organici volatili**

L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) fissa, per gli impianti, valori limite di emissione dei composti organici volatili (COV), secondo lo stato della tecnica. A titolo complementare, nel 2000 è stata introdotta una tassa sui COV per incentivare, attraverso uno strumento economico, un uso parsimonioso delle sostanze e dei prodotti contenenti COV. L'esecuzione della tassa d'incentivazione sui COV è disciplinata dall'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

### **Prescrizioni dell'OCOV sui disinfettanti**

A causa della pandemia, il fabbisogno di disinfettanti da parte del sistema sanitario e a livello di prevenzione è fortemente aumentato. L'Organo di notifica per prodotti chimici, lo sportello unico per i prodotti chimici dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), ha quindi emanato una decisione generale per allentare le condizioni di omologazione dei disinfettanti<sup>1</sup>. Sulla base di tale decisione, nelle scorse settimane l'accresciuto fabbisogno di disinfettanti è stato coperto anche grazie a imprese che producono solo temporaneamente disinfettanti contenenti COV e che utilizzano quindi sostanze di base assoggettate alla tassa d'incentivazione (diversi tipi di alcol). Nonostante ciò, l'offerta indigena di disinfettanti è stata finora in grado di soddisfare solo parzialmente la domanda.

Scienceindustries si è rivolta all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e all'UFAM chiedendo che l'importazione e la produzione di disinfettanti fosse esentata dalla tassa

---

<sup>1</sup> [Decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici concernente l'omologazione di biocidi per far fronte a situazioni eccezionali di cui all'articolo 30 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi.](#)

d'incentivazione per tutta la durata di validità della decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici.

La tassa d'incentivazione sui COV non è stata introdotta per ridurre l'offerta di prodotti medici necessari e per renderne più cara la produzione e l'acquisto. Di conseguenza, i disinfettanti per le mani sono già ora esentati dalla tassa d'incentivazione. La richiesta di scienceindustries e le domande di chiarimenti presentate da diversi produttori di disinfettanti fanno tuttavia ritenere che una modifica temporanea delle modalità di esecuzione della OCOV possa contribuire rapidamente ad ampliare l'offerta e a ridurre i costi, senza peraltro intaccare in modo sostanziale gli incentivi ecologici legati alla tassa d'incentivazione e i passi avanti compiuti grazie ad essa. Di conseguenza, in linea con la decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici, i disinfettanti per superfici devono poter essere temporaneamente equiparati ai disinfettanti per le mani, già esentati dalla tassa d'incentivazione, e deve poter essere possibile, se necessario, presentare mensilmente richieste di rimborso anche per tali prodotti.

Una parte delle modifiche proposte, in particolare il rimborso mensile, viene già temporaneamente presa in considerazione, in casi motivati, dall'AFD. I casi singoli si stanno facendo sempre più frequenti e vi è quindi la necessità di disciplinare in un'ordinanza la prassi provvisoria, insieme ad altri adeguamenti.

#### Prescrizioni dell'OIAI per la tensione di vapore della benzina

Nell'allegato 5 cifra 5, l'OIAI stabilisce i criteri di qualità per la benzina per motori. Per ragioni tecniche inerenti ai veicoli e per ridurre le emissioni di COV, durante il periodo estivo, tra il 1° maggio e il 30 settembre, la tensione di vapore della benzina è limitata a un valore massimo di 60 kPa. Questo valore è conforme ai requisiti della norma europea per la benzina EN 228. Secondo l'allegato 5 capoverso 1<sup>bis</sup> OIAI se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, la tensione di vapore massima può essere superata, a seconda del tenore di etanolo, di massimo 8 kPa. Anche questa deroga ammissibile della tensione di vapore è definita nella norma EN 228.

Per soddisfare le prescrizioni relative alla tensione di vapore, in primavera l'industria dei carburanti deve passare dalla benzina invernale a quella estiva, in modo che a decorrere dal 1° maggio nelle stazioni di servizio sia venduta solo benzina estiva. A tal fine è necessario calcolare quanta benzina è stata venduta, ridurre le scorte di benzina invernale nei serbatoi delle stazioni di servizio e riempirli con benzina estiva al momento giusto, affinché, a partire dal termine ultimo, sia rispettato il valore limite relativo alla tensione di vapore prescritto dall'OIAI. Per risparmiare lavoro e costi, i gestori delle stazioni di servizio, con un'opportuna pianificazione preventiva, cercano di evitare di dover svuotare i serbatoi per rispettare i valori limite. I campioni prelevati dall'UFAM, responsabile dell'esecuzione delle prescrizioni in materia di carburanti in Svizzera, mostrano che in generale questo principio funziona bene, anche se il passaggio tempestivo non è sempre facile per gli operatori.

Il settore dei carburanti spiega che a causa della situazione straordinaria dovuta alla pandemia non potrà garantire in ogni singolo caso un passaggio tempestivo dalla benzina invernale a quella estiva. Per questo motivo Avenergy Suisse, l'associazione di categoria degli importatori di combustibili e carburanti liquidi, ha inviato una lettera all'UFAM chiedendo una proroga per il passaggio dalla benzina invernale a quella estiva – dalla data della lettera – fino al 1° luglio. L'Associazione giustifica la richiesta con l'improvviso e drastico calo delle vendite di carburante dovuto alle misure adottate per contenere la pandemia e la conseguente diminuzione del traffico. I quantitativi di benzina invernale nelle stazioni di servizio sono quindi ancora molto elevati. Poiché la merce si sta accumulando anche nei depositi di carburante e la capacità di manovra è scarsa, l'associazione presume che ci vorranno altri due mesi per completare il passaggio.

L'UFAM comprende e accetta la motivazione. Pertanto, la presente ordinanza consente di non applicare il valore massimo stabilito per la tensione di vapore per un periodo di tempo limitato.

### Prescrizioni dell'ORRPChim per l'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli

Il 17 aprile 2019 (RU 2019 1495) il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) e adottato il divieto di utilizzare carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o di bisfenolo S (n. CAS 80-09-1) pari o superiore allo 0,02 per cento (all. 1.10 n. 1 cpv. 3 ORRPChim). Questa restrizione a tutela della salute entrerà in vigore il 1° giugno 2020. La carta termica è utilizzata per svariate applicazioni come i biglietti per i mezzi di trasporto, gli scontrini di cassa, le etichette autoadesive, i biglietti delle lotterie e la carta per fax. Lo scopo della restrizione è quello di sostituire nella carta termica il bisfenolo A e S (BPA/BPS), che hanno proprietà reprotossiche, con alternative meno pericolose. Il divieto mira a proteggere contro esposizioni al BPA troppo elevate in primo luogo il personale di vendita (scontrini di cassa), ma riduce anche l'esposizione dei consumatori.

Nel frattempo, diversi attori del settore interessato hanno fatto notare che l'attuazione delle nuove disposizioni è stata resa più difficile dalle misure del Consiglio federale per la lotta al coronavirus e che la carta termica contenente BPA/BPS attualmente in uso non potrà essere sostituita ovunque entro la scadenza. La chiusura di attività nel settore non-food ha avuto ripercussioni dirette sulla gestione delle scorte rimanenti. Inoltre, sono state interrotte anche le filiere di approvvigionamento, ciò che ha avuto ripercussioni negative sulla disponibilità di alternative prive di BPA/BPS. Particolarmente colpite sono le PMI attive nella vendita al dettaglio. Il presente progetto prevede pertanto di applicare la nuova restrizione non già dal 1° giugno 2020, ma dal 15 dicembre 2020. Le imprese interessate, in particolare quelle attive nella vendita al dettaglio, avranno così più tempo per passare alla carta termica senza bisfenoli e possono finire le loro scorte. Questa misura è accettabile dal punto di vista della protezione della salute. In circostanze normali le scorte rimanenti sarebbero comunque state ancora utilizzate.

## **2 Punti essenziali del progetto**

### Proroga del termine per l'esenzione dalla tassa sulle acque di scarico

Attualmente, una stazione di depurazione viene esentata dal pagamento della tassa sulle acque di scarico a partire dall'anno successivo se il conteggio finale concernente le misure adottate è stato presentato per verifica al Cantone al più tardi entro il 30 settembre (art. 60b cpv. 2 LPAc). In seguito, il Cantone fa pervenire all'UFAM entro il 31 ottobre i conteggi finali verificati, unitamente alla domanda per il pagamento di indennità (art. 51b lett. b LPAc). In singoli casi, queste scadenze non possono però essere rispettate, in quanto la pandemia causa ritardi nell'attuazione delle misure.

Pertanto, entrambe le scadenze saranno prorogate di un mese e mezzo: il nuovo termine per la presentazione del conteggio finale da parte delle stazioni di depurazione ai Cantoni è il 15 novembre 2020, quello per la presentazione da parte dei Cantoni all'UFAM è invece il 15 dicembre 2020.

Per la proroga dei termini per la presentazione del conteggio finale per l'esenzione dalla tassa federale sulle acque di scarico, disciplinata dall'articolo 2 del presente decreto è possibile utilizzare come base legale l'articolo 5 LPAc. Secondo questa disposizione, il Consiglio federale può prevedere deroghe alla LPAc se la situazione generale di difesa o di emergenza lo richiede. Questa disposizione costituisce una possibilità di deroga generale che consente di derogare a tutte le disposizioni della LPAc, siano esse di natura materiale, formale o organizzativa. In questo caso è opportuna una maggiore tolleranza nell'allentare le disposizioni procedurali che per le deroghe alle disposizioni di protezione materiale. Ai fini della presente disposizione, le situazioni di emergenza comprendono, tra l'altro, lo scoppio di un'epidemia.

La disposizione consente un'azione rapida e adeguata alla situazione per tutelare i beni giuridici centrali; la sua finalità è equiparata alla competenza in materia di ordinanze di necessità secondo l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999. La pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze costituiscono senza dubbio una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 5 LPAc. A causa dei ritardi nell'attuazione delle misure per l'eliminazione delle sostanze organiche in tracce, non è possibile rispettare i termini di legge per l'esenzione dalla tassa, motivo per cui l'articolo 2 del presente atto normativo deve essere adottato il prima possibile.

#### Prescrizioni dell'OCOV sui disinfettanti

Il progetto persegue tre obiettivi:

- *L'unificazione della soluzione di esenzione relativa ai disinfettanti per le mani e le superfici:* La decisione generale emanata dall'Organo di notifica per i prodotti chimici prevede un'etichettatura in base alla quale i disinfettanti per le mani possono prestarsi anche per la disinfezione di piccole superfici. Ciò non consente più di fare una distinzione univoca nella prassi di esecuzione dell'OCOV tra i disinfettanti esentati e quelli non esentati. In base all'articolo 35a capoverso 2 LPAmb, il Consiglio federale può, da un lato, assoggettare alla tassa sui COV i tenori di COV nelle miscele e negli oggetti e, dall'altro, in base all'articolo 35a capoversi 3 e 5, esentare determinati COV dalla tassa di incentivazione. Nella fattispecie, i problemi di delimitazione di cui sopra e il vantaggio principale giustificano il trattamento del tenore di COV dei disinfettanti per superfici allo stesso modo dei disinfettanti per le mani per la durata della decisione generale dell'autorità di notifica e quindi l'esenzione dalla tassa per un periodo di tempo limitato sulla base dell'articolo 35a capoverso 5 LPAmb. Con questa decisione non si intende creare un pregiudizio per l'esenzione sul lungo periodo dei disinfettanti per superfici, ma allineare l'esecuzione dell'OCOV alla decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici, anch'essa temporanea in quanto limitata al 31 agosto 2020.
- *La riduzione dell'impegno di capitale nella produzione di disinfettanti:* Di regola, per le imprese ora temporaneamente interessate dalla questione non è facile quanto per i fornitori affermati riuscire a ridurre i costi relativi all'impegno di capitale per i materiali di partenza su cui grava la tassa. In sede di esecuzione il tutto era infatti in parte vincolato ad ampi obblighi contabili. Nella pratica, l'impegno di capitale associato alla tassa e i tempi d'attesa di circa un anno per l'ottenimento di un rimborso fanno sì che si possano impiegare meno mezzi per l'acquisto di materiale grezzo e per la produzione. Di conseguenza, sul mercato vi è un'offerta minore di disinfettante rispetto a quanto non sarebbe altrimenti possibile – e questo in tempi in cui il fabbisogno di disinfettante è acuto. Per favorire un'offerta indigena più ampia, sulla base dell'articolo 35c capoverso 3 LPAmb, sarà adeguato il rimborso della tassa d'incentivazione per la produzione di disinfettanti. Sarà ora possibile effettuare il rimborso a cadenza mensile. Tale regolamentazione mira a garantire l'approvvigionamento, è in linea con la prassi temporanea dell'AFD instauratasi nelle ultime settimane e ha una validità limitata nel tempo.
- *La riduzione del costo dei disinfettanti per i consumatori:* dall'emanazione della decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici, a causa dei problemi di distinzione tra i disinfettanti per le mani e quelli per superfici, sono stati gravati dalla tassa di incentivazione anche i disinfettanti per le mani, in linea di principio esentati. Considerata l'importanza che i disinfettanti rivestono attualmente nel settore sanitario e nella prevenzione, l'intento di incentivazione ecologica per quanto concerne i disinfettanti per superfici passa in secondo piano. L'esenzione può quindi fornire un contributo limitato alla riduzione del prezzo dei disinfettanti. A seconda della composizione del prodotto, la tassa d'incentivazione fa aumentare di circa 1400-1900 CHF il prezzo di una tonnellata di disinfettante.

#### Prescrizioni dell'OIAAt per la tensione di vapore della benzina

Per concedere più tempo al settore dei carburanti per il passaggio dalla benzina invernale a quella estiva, il limite massimo per la tensione di vapore stabilito normalmente dall'OIAI per l'estate sulla base dell'articolo 39 capoverso 1 LPAmb non sarà applicata per i tre mesi compresi fra il 1° maggio e il 31 luglio 2020. Dopo questo lasso di tempo, il valore soglia dovrà essere rispettato per i due mesi restanti sino a fine settembre 2020. Nella sua lettera all'UFAM, l'associazione Avenergy Suisse ha chiesto un'autorizzazione eccezionale sino al 1° luglio 2020, facendo però al contempo presente che, a seconda del tempo che ci vorrà in Svizzera per tornare a una situazione normale, in alcuni casi il passaggio dalla benzina invernale a quella estiva potrebbe non essere realizzato per tutti gli impianti entro tale data. Per questo motivo, su richiesta viene concesso un mese di deroga supplementare rispetto alla scadenza prevista.

#### Prescrizioni dell'ORRPChim per l'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli

Vista la disposizione contenuta nell'ordinanza in oggetto, la modifica della ORRPChim decisa dal Consiglio federale il 17 aprile 2020 non entrerà in vigore già dal 1° giugno 2020, ma soltanto dal 16 dicembre 2020. Questa misura si basa sugli articoli 19 capoverso 2 lettera a e 38 LPChim.

### **3 Rapporto con il diritto internazionale**

#### Proroga del termine per l'esenzione dal pagamento della tassa sulle acque di scarico

Gli adeguamenti all'ordinanza sulla protezione delle acque non interessano il diritto internazionale.

#### Adeguamento delle prescrizioni dell'OIAI e dell'OCOV

Il progetto di ordinanza concernente le agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

#### Prescrizioni dell'ORRPChim per l'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli

L'entrata in vigore posticipata della prescrizione che limita l'uso di carte termiche contenenti bisfenoli non interessa norme del diritto internazionale ed è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

### **4 Spiegazioni relative alle singole disposizioni**

#### *Art. 1 Oggetto*

L'ordinanza disciplina deroghe temporanee da prescrizioni della LPAc e dell'OPAc, dell'OCOV, dell'OIAI nonché dell'ORRPChim.

#### *Art. 2 Proroga del termine per la presentazione del conteggio finale per l'esenzione dal pagamento della tassa federale sulle acque di scarico*

Secondo il capoverso 1 le stazioni di depurazione delle acque di scarico che porteranno a termine nel 2020 le misure necessarie volte a eliminare le sostanze organiche in tracce, saranno esentate dalla tassa 2021 se presentano il relativo conteggio finale al Cantone entro il 15 novembre 2020.

I Cantoni hanno il compito di esaminare il conteggio finale e di inoltrare la domanda di esenzione all'UFAM. Il termine per inoltrare la domanda deve essere a sua volta prorogato quale conseguenza della proroga di cui al capoverso 1.

#### *Art. 3 Esenzione dei disinfettanti dalla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili*

I disinfettanti per superfici corrispondenti ai numeri di tariffa doganale 3808.9410 e 3808.9480 sono temporaneamente cancellati dall'elenco delle sostanze dell'allegato 2 OCOV (cpv. 1). Questo provvedimento interessa disinfettanti per locali, oggetti d'uso e superfici di ogni tipo.

Detti prodotti contenenti COV sono quindi esentati dalla tassa d'incentivazione. Gli importatori di disinfettanti per superfici possono pertanto chiedere il rimborso della tassa d'incentivazione (cpv. 2). In Svizzera, i produttori di disinfettanti per superfici possono chiedere il rimborso della tassa d'incentivazione se ai fini della produzione hanno utilizzato COV soggetti alla tassa (cpv. 3). L'esenzione dei disinfettanti per superfici dalla tassa entra in vigore con effetto retroattivo dal 28 febbraio 2020.

#### *Art. 4 Rimborso della tassa d'incentivazione sui COV*

Le domande di rimborso devono essere presentate direttamente all'AFD, non al Cantone. A tale scopo devono essere utilizzati i moduli previsti dall'AFD (cpv. 1). Le domande di rimborso della tassa d'incentivazione già prelevata sui disinfettanti per superfici corrispondenti ai numeri di tariffa doganale 3808.9410 e 3808.948 importati dal 28 febbraio 2020 fino all'entrata in vigore dell'ordinanza deve essere inoltrata entro il 31 agosto 2020 (cpv. 2). Domande di rimborso secondo l'articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, al più tardi entro il 15 dicembre 2020 (cpv. 3). Scaduto tale termine, il diritto di rimborso decade. Il diritto al rimborso deve ammontare, come per le esportazioni, ad almeno 300 franchi ed è inferiore alla soglia di 3000 franchi abitualmente applicata (cpv. 4). I capoversi 1, 3 e 4 interessano anche il rimborso della tassa applicata alle sostanze di base contenenti COV utilizzate nella produzione di disinfettanti per le mani corrispondenti ai numeri di tariffa doganale 3003.9000 e 3004.9000 (cpv. 5).

L'Amministrazione federale consente quindi il rimborso tempestivo delle tasse versate in sede di importazione o fabbricazione da fine febbraio da importatori e produttori. I loro clienti non vantano alcun diritto al rimborso nei confronti dell'AFD. Pertanto, è compito degli importatori o dei produttori con diritto al rimborso della tassa trasferire in modo adeguato la tassa rimborsata ai propri clienti.

#### *Art. 5 Tensione di vapore per la benzina per motori*

Non si considera la tensione di vapore massima di 60 kPa per la benzina per motori che secondo l'allegato 5 cifra 5 capoverso 1 OIA si applica dal 1° maggio 2020 a fine luglio 2020 (cfr. art. 7 cpv. 3). Ciò significa che la cosiddetta benzina invernale con una tensione di vapore superiore potrà essere venduta presso le stazioni di servizio in Svizzera anche dopo il 1° maggio 2020 fino a fine luglio 2020.

#### *Art. 6 Proroga del termine per l'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli*

La restrizione dell'utilizzo di carta termica con un contenuto in massa di bisfenolo A (n. CAS 80-05-7) o bisfenolo S (n. CAS 80-09-01) pari o superiore allo 0,02 per cento, che entra in vigore il 1° giugno 2020, non viene applicata fino al 15 dicembre 2020. Le carte termiche che contengono i bisfenoli menzionati possono pertanto ancora essere utilizzate fino al 15 dicembre 2020. Le aziende interessate (PMI e commercianti al dettaglio compresi) hanno così più tempo per adattarsi e ridurre al contempo le scorte ancora disponibili.

#### *Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità*

##### Proroga del termine per l'esenzione dal pagamento della tassa sulle acque di scarico

La proroga del termine per l'esenzione dal pagamento della tassa sulle acque di scarico si applica dal 15 giugno al 15 dicembre 2020.

##### Prescrizioni dell'OCOV sui disinfettanti

La durata degli adeguamenti che riguardano l'esecuzione dell'OCOV si orienta al periodo di validità delle decisioni generali dell'Organo di notifica per prodotti chimici. L'esenzione dei disinfettanti per superfici di cui all'articolo 3 si applica pertanto retroattivamente dal 28 febbraio al 31 agosto 2020. Le domande di rimborso scaturite dall'eventuale tassazione di importazioni avvenute nel frattempo possono essere inoltrate secondo l'articolo 3 capoverso 2 entro il 31 agosto 2020. Dalla scadenza dell'esenzione, il 31 agosto 2020, i produttori di disinfettanti possono presentare la loro domanda di rimborso all'AFD entro il 15 dicembre 2020. Questa

proroga garantisce che l'AFD possa effettuare il rimborso secondo l'ordinanza di necessità ancora nell'esercizio in corso e che non vi saranno oneri supplementari per le autorità esecutive nell'anno successivo. L'eventuale proroga oltre il 31 agosto 2020 delle disposizioni emanate nel quadro della decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici potrebbe comportare la necessità di prorogare le disposizioni sull'adeguamento dell'OCOV.

#### Prescrizioni dell'OIAAt sulla tensione di vapore per la benzina per motori

Il limite massimo stabilito per la tensione di vapore della benzina secondo l'OIAAt non si applica nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020.

#### Prescrizioni dell'ORRPChim sull'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli

La proroga del termine per il divieto dell'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli si applica dal 1° giugno al 15 dicembre 2020.

## **5 Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società**

### Proroga del termine per l'esenzione dal pagamento della tassa sulle acque di scarico

L'adeguamento proposto non si ripercuote sull'ambiente. Per contro, costituisce uno sgravio per l'economia, in quanto concede più tempo per chiedere l'esenzione della tassa alle stazioni di depurazione che hanno adottato misure per eliminare le sostanze organiche in tracce.

### Prescrizioni dell'OCOV sui disinfettanti

**Economia e società:** l'ordinanza offre certezza del diritto in materia di esecuzione per la produzione di disinfettanti in relazione alla decisione generale dell'Organo di notifica per prodotti chimici. Facilita l'ingresso nel mercato per i produttori di disinfettanti e previene problemi di liquidità in seguito a un prolungato impegno di capitale. Per gli importatori e produttori che hanno diritto a un rimborso scaturiscono oneri una tantum causati dal trasferimento del rimborso ai clienti a condizione che i disinfettanti siano già stati venduti. Tali oneri sono considerati sopportabili. L'ordinanza offre un contributo per ampliare l'offerta per i consumatori e per ridurre i prezzi.

**Ambiente:** l'esenzione a tempo determinato dei disinfettanti per superfici riduce gli incentivi finanziari per l'utilizzo parsimonioso di questi prodotti. Il maggiore impatto ambientale che ne deriva è tuttavia da considerarsi esiguo, dal momento che vengono impiegati soprattutto per motivi di salute. La mancanza di un incentivo finanziario per ridurre le emissioni sarebbe in ogni caso insignificante.

**Esecuzione:** tutte le autorità esecutive di Confederazione e Cantoni sono al momento confrontate con un incremento dell'attività di assistenza a fronte dell'ingresso sul mercato di nuovi produttori di disinfettanti. Si tratta di un lavoro supplementare non quantificabile. Si può tuttavia presumere che i relativi costi sarebbero addirittura maggiori se la situazione giuridica non venisse chiarita in termini generali e a livello astratto mediante ordinanza. L'aumento temporaneo del lavoro per l'AFD a seguito della maggiore frequenza delle domande di rimborso appare proporzionato sullo sfondo del netto incremento del fabbisogno di disinfettanti nel settore sanitario e nella prevenzione. Non è previsto un fabbisogno supplementare di risorse umane o finanziarie.

### Prescrizioni dell'OIAAt sulla tensione di vapore per la benzina per motori

**Economia:** con l'abrogazione temporanea nell'OIAAt dal 1° maggio al 31 luglio 2020 del limite massimo stabilito per la tensione di vapore della benzina per motori, il settore dei carburanti dispone di più tempo per passare dalla benzina invernale a quella estiva. In seguito al netto calo della vendita di benzina nelle stazioni di servizio, dovuto ai provvedimenti per arginare la pandemia adottati nel marzo 2020, è lecito supporre che per diverse stazioni di servizio questo passaggio non sarà possibile entro il 1° maggio. Secondo l'articolo 38 OIAAt, l'UFAM notifica all'autorità cantonale competente in materia di perseguimento penale importatori o commercianti che mettono in commercio a più riprese carburanti che non soddisfano i requisiti

di qualità dell'OIA. Nel contesto della situazione straordinaria attuale, l'abrogazione temporanea del limite massimo stabilito per la tensione di vapore offre al settore interessato la certezza del diritto. I gestori delle stazioni di servizio sono comunque tenuti ad adeguare la qualità della benzina, dato che il valore limite si applicherà di nuovo dal 1° agosto 2020 e potrà essere soggetto a controlli a campione da parte dell'UFAM.

Ambiente: le prescrizioni in materia di tensione di vapore della benzina nel periodo estivo hanno lo scopo di ridurre le emissioni di COV dei veicoli e del loro rifornimento. Al contempo, sono dovute anche a motivi di ordine tecnico. In un documento di posizione pubblicato nell'aprile 2020, la European Automobile Manufacturers Association (ACEA) informa fra l'altro che le elevate temperature estive potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dei motori o che i sistemi di diagnosi di bordo potrebbero segnalare errori una volta che i filtri a carbone attivo installati per ridurre le emissioni di COV sono saturi e fuoriescono vapori di benzina. La probabilità che simili problemi sorgano in seguito all'abrogazione del limite massimo stabilito per la tensione di vapore è tuttavia considerata alquanto esigua, dato che il passaggio dalla benzina invernale a quella estiva avrà luogo in ogni caso, anche se lievemente posticipata. Non si prevede entro l'estate alcun superamento diffuso o netto del valore limite. Ne consegue che le ripercussioni causate dall'aumento delle emissioni di COV sulla qualità dell'aria saranno insignificanti.

Esecuzione: l'allentamento del limite massimo non ha ripercussioni per la Confederazione o i Cantoni.

#### Prescrizioni dell'ORRPChim per l'utilizzo di carta termica contenente bisfenoli

L'adattamento proposto non ha ripercussioni per l'ambiente. Dal punto di vista della protezione della salute si tratta di una modifica accettabile. Le scorte esistenti sarebbero in ogni caso state utilizzate anche in una situazione di normalità. L'economia beneficia per contro di uno sgravio, dato che le aziende interessate, soprattutto nel commercio al dettaglio e nella ristorazione, guadagnano tempo per procurarsi la carta termica senza bisfenoli e dal momento che si possono utilizzare le scorte esistenti.

Esecuzione: l'applicazione della restrizione in un secondo momento non ha ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.